

A seguito di dubbi interpretativi sollevati dai proponenti, nelle ultime settimane, circa la elegibilità dei costi del personale pubblico, l'autorità nazionale ha richiesto alla Commissione europea di fornire un'interpretazione autentica in merito sia alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 5 del regolamento, sia nel punto 25.2 delle Common Provisions.

Le Common Provisions prevedono che:

*“Civil servants' salary costs may be funded only to the extent that they relate to the cost of project implementation activities that the relevant public organization would not have carried out had the project concerned not been undertaken. The staff in question must be specifically seconded to a project and they must represent an additional cost with respect to existing permanent staff. Moreover, the sum of the public organisations' contributions (as coordinating beneficiary and/or associated beneficiary) to the project must exceed (by at least 2 %) the sum of the salary costs of the civil servants charged to the project.”*

L'interpretazione corretta del combinato disposto è la seguente:

I costi degli stipendi del personale pubblico possono essere finanziati soltanto nella misura in cui siano relativi alle spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che l'ente pubblico non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Questo personale deve essere specificatamente assegnato al progetto e deve costituire un onere finanziario addizionale rispetto al costo del personale permanente in servizio.

La somma dei contributi delle entità pubbliche al progetto (in veste di beneficiario coordinatore o beneficiario associato) deve eccedere di almeno il 2% la somma dei costi salariali dei dipendenti pubblici assegnati al progetto.

**Tale 2% rappresenta l'onere finanziario addizionale previsto dall'art.5, comma 5, del regolamento LIFE+. L'Ente pubblico non deve quindi necessariamente assumere nuovo personale o dimostrare in altro modo l'onere addizionale.**